

RINNOVO DELL'ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 63 CO. 5 DEL D.LGS. 50/2016, PERL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DELLA SITUAZIONE FISCALE RELATIVA AI TRIBUTI LOCALI E DELLA REDAZIONE DEL TAX GAP, DI SUPPORTO AL RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA OLTRE CHE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI TOSCANI, MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO QUADRO – CIG CONTRATTO ORIGINARIO: 8093488D92B.

CIG RINNOVO: ~~9881329AA4~~

L'anno duemilaventitre il giorno tre del mese di luglio

TRA

ANCI TOSCANA, (in seguito per brevità indicata come "Amministrazione"), con sede legale in Firenze, codice fiscale n. 84033260484 e partita IVA n. 01710310978, rappresentata da Simone Gheri, nato a Firenze il 23 luglio 1966 domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Direttore Generale autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con Decreto n. 1439 del 29 giugno 2023;

E

- FINANZA LOCALE PARTNERSHIP S.R.L. di seguito indicata come "Società" con sede legale in San Giuliano Terme (PI), via G. Carducci n. 62, codice fiscale e Partita IVA n. 01629890508 iscritta alla CCIAA di Pisa n° 142157, rappresentata dalla Sig.ra Annalisa Antonini, nata a Cascina (PI) il 7 marzo 1972, in qualità di Legale Rappresentante e autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente la società.

PREMESSO CHE

- risulta vigente fino al 02/07/2023 l'accordo quadro, sottoscritto fra l'Amministrazione e la Società avente ad oggetto il "Servizio di analisi della situazione fiscale relativa ai tributi locali e della redazione del tax gap, di supporto al recupero dell'evasione tributaria oltre che di formazione specifica in materia di contrasto all'evasione fiscale a favore degli enti locali toscani",

- l'atto suddetto, in data 11/03/2021, è stato integrato da un successivo addendum sottoscritto fra le parti che prevede le seguenti modifiche, ai sensi ex art.106 co. 1 lett. e) del Codice:

➤ Introduzione di una nuova fascia demografica riservata ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;

➤ Eliminazione dell'obbligo di presentare, in relazione a ogni adesione, appendici nominali alla polizza RC professionale di cui all'art. 17 dell'Accordo Quadro;

- con Decreto del Direttore Generale n. 1439 del 29 giugno 2023 è stata autorizzata la ripetizione dell'accordo quadro in questione ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (CIG RINNOVO: 9881329AA4);

- con lo stesso atto si è provveduto ad approvare il presente atto in schema ed alla conferma della nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella figura di Simone Gheri

- in data 19/06/2023 è stata pubblicata la procedura sulla piattaforma START al fine di ricevere l'offerta di conferma del rinnovo del contratto, fissando la scadenza in data 23/06/2023;

- ai fini della stipula è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva della Società e l'insussistenza in capo alla stessa di cause ostative a contrarre con

la pubblica Amministrazione;

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto dell'appalto è il rinnovo del contratto avente ad oggetto i servizi indicati, per la durata di tre anni agli stessi patti e condizioni stabiliti nel contratto sottoscritto in data 2/07/2020 che regola il precedente affidamento in scadenza in data 2/07/2023 e nei relativi allegati ivi richiamati (vecchio affidamento con CIG:8093488D92B).

Si precisa che l'esecuzione del servizio dovrà essere svolta tenendo conto dell'addendum al precedente contratto richiamato in narrativa del 11/03/2021.

ART. 1 bis – CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA

Sono stati avviati i controlli ai sensi di legge sulla Società aggiudicataria. Il presente atto è sottoposto a condizione risolutiva espressa qualora i suddetti controlli non abbiano esito regolare.

In relazione al contratto precedente per i seguenti articoli, si richiamano modifiche/integrazioni di seguito indicate:

ART. 2 – Durata e termini di esecuzione del contratto

Il presente contratto ha durata di tre anni solari decorrenti dal 2 luglio 2023.

ART. 3 – Corrispettivo contrattuale

L'importo massimo contrattuale è pari ad Euro 1.028.572,00 (unmilioneventottomilacinquecentosettandue/zerozero) oltre IVA nei termini di legge.

ART. 4 - Adesione al contratto	
Si precisa che l'esecuzione del servizio dovrà essere svolta tenendo conto delle seguenti integrazioni al contratto originario:	
- le adesioni effettuate dai comuni nel corso di validità del contratto originario non ancora del tutto eseguite potranno essere completate nel corso del rinnovo;	
- le nuove adesioni svolte in esecuzione al presente contratto, avranno validità per tre anni dalla sottoscrizione, anziché terminare con la scadenza del contratto.	
ART. 5 - Direttore all'esecuzione e responsabile della Società	
Si confermano: Il Direttore all'esecuzione per l'Amministrazione nella persona di Luca Fanciullacci e la Signora Annalisa Antonini quale referente responsabile della società, così come previsti nel contratto originario.	
ART. 6 - Fatturazione e pagamenti	
Il CIG da indicare in fattura è: 9881329AA4. Per tutto il resto, si conferma quanto previsto all'analogo articolo del precedente contratto.	
ART. 7 - Cauzione definitiva	
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito-cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 mediante appendice del 29/08/2023, agli atti dell'Amministrazione, relativa alla polizza n. 1/57771/96/174157876 con la quale UnipolSai assicurazioni si costituisce fideiussore a favore dell'Amministrazione nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro 792.000,00 (settecentonovantadue mila/zerozero).	
La garanzia fideiussoria, valida per tutto il periodo contrattuale, è progressiva-	

	mente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, a	
	misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale	
	importo garantito.	
	L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a	
	seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti	
	e obblighi contrattuali.	
	In caso di risoluzione del contratto la Società incorre nella perdita del deposito	
	cauzionario.	
	In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti	
	dall'appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali	
	e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha il diritto di riva-	
	lersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. Qualora	
	l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali	
	o per qualsiasi altra causa, la Società dovrà provvedere al reintegro della stessa,	
	entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effet-	
	tuata dall'Amministrazione.	
	In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,	
	l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.	
	ART. 8 - COPERTURE ASSICURATIVE	
	La Società ha stipulato una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicu-	
	razioni per responsabilità civile professionale con un massimale unico non infe-	
	riore ad € 3.000.000,00 e corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei	
	confronti dell'Amministrazione.	
	Copia della polizza RC professionale della Compagnia assicurativa UnipolSai assi-	
	curazioni n. 1/57771/174157981 del 29/06/2023 presente agli atti	

dell'Amministrazione per un valore complessivo di € 3.000.000,00 (tremilioni/zerozero. Per l'intera vigenza contrattuale la Società è tenuta a dimostrare la permanenza della copertura assicurativa citata, producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza della copertura assicurativa entro i termini sopra individuati, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conseguente incameramento della cauzione definitiva rilasciata, a titolo di penale. Resta ferma l'intera responsabilità della Società anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza sopra indicata. Agli effetti assicurativi, la Società, non appena venuta a conoscenza dell'accaduto, è tenuta a provvedere alla denuncia del sinistro alla Compagnia assicurativa con la quale ha provveduto alla sottoscrizione della polizza.

_____ per l'Amministrazione

_____ per la Società